

Articolo 1

1. La Città di Torino assegna ai cittadini maggiorenni residenti in Torino che ne facciano richiesta, in forma individuale o in gruppo di cui indicato il responsabile e il domicilio, nella misura di un appezzamento per domanda, parti di terreni comunali da destinarsi a orto. La superficie dell'orto assegnando sarà di circa 100 mq. I siti saranno consegnati liberi da impedimenti, con il terreno lavorato e delimitato lungo il margine esterno del lotto ad orti.

Articolo 2

1. Viene costituita presso ciascuna Circoscrizione, una Commissione per il ricevimento delle domande dei cittadini per l'assegnazione degli orti.

2. Tale commissione è costituita, con idoneo provvedimento deliberativo Circoscrizionale, da 4 rappresentanti della II Commissione, di cui almeno 2 consiglieri, e 1 rappresentante della competente Sezione dei Vigili.

3. Ad assegnazione avvenuta, per la gestione degli orti la Commissione è integrata dai rappresentanti degli assegnatari nominati con deliberazione della Circoscrizione su proposta della Commissione. La detta deliberazione dovrà indicare il numero dei rappresentanti, il modo di designazione e i compiti ad essi assegnati.

Articolo 3

1. Per l'assegnazione degli orti saranno presi in esame necessariamente i seguenti requisiti:

- a) reddito con precedenza al reddito pro-capite più basso;
- b) composizione familiare o numero dei richiedenti in gruppo con precedenza ai nuclei più numerosi;
- c) anzianità del richiedente.

2. Chi già coltivasse ad orto un terreno comunale sarà tenuto in evidenza al momento

Articolo 1 – Oggetto

1. La Città di Torino assegna, tramite bando circoscrizionale, tranne che nei casi previsti dall'art. 3 comma 5, ai cittadini maggiorenni residenti in Torino che ne facciano richiesta, in forma individuale o in gruppo di cui venga comunque indicato il soggetto responsabile, nella misura di un appezzamento per richiedente, parti di terreni comunali da destinarsi a orto. La superficie dell'orto assegnando non sarà inferiore a 50 mq e superiore a 100 mq. I siti saranno consegnati liberi da impedimenti, con verifica delle caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche del terreno.

Articolo 2 – Circoscrizioni

1. Le Circoscrizioni, con idoneo provvedimento, costituiscono una Commissione di valutazione tecnica per il ricevimento delle domande dei cittadini per l'assegnazione degli orti e identificano le diverse tipologie di orti secondo le modalità di assegnazione previste dall'Art 3.

2. Ad assegnazione avvenuta, viene istituita una Commissione di Controllo per la gestione degli orti, presieduta dal Presidente della Circoscrizione o da un suo delegato ed integrata dai rappresentanti degli assegnatari e da 1 rappresentante della competente Sezione dei Vigili, nominati con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale su proposta del Presidente. Detto provvedimento dovrà indicare il numero dei rappresentanti, il modo di designazione e i compiti ad essi assegnati.

3. Ogni Circoscrizione potrà emanare un regolamento integrativo del presente.

Articolo 3 – Modalità di assegnazione

1. Per l'assegnazione di una quota prevalente degli orti, costituita dai cosiddetti "orti sociali", dovranno essere presi in esame necessariamente i seguenti requisiti:

- a) reddito calcolato ai fini ISEE del richiedente (ISEE inferiore a € 15.000);
- b) anzianità del richiedente.

Le Circoscrizioni potranno valutare le richieste di assegnazione, identificando le diverse classi di età.

